

produzione). Questa esenzione favorisce il consumo di elettricità, che al momento è prodotta in Italia ricorrendo principalmente a fonti fossili.

L'effetto finanziario del sussidio, calcolato limitatamente al 2013, è di € 98 mln.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	98,00	98,00	98,00	d.q.

3.2.2.31 Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie

Settore:	Energia			
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie			
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.31]			
Norma di riferimento:	Art. 52, comma 3, lett. c), TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2007			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie			
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Agevolazione:	
Per consumi mensili superiori a 1,2 GWh:				
- per i primi 0,2 GWh:		0,0125 €/kWh		
- per consumi mensili sopra 0,2 GWh (art. 3bis, lettera b) della Legge n. 447/2012):		4820 €/mese	Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)			
Qualifica sussidio	Incerto			
Motivazione:	Sotto il profilo ambientale, l'esenzione dall'accisa potrebbe essere negativa, poiché diminuisce l'incentivo a un uso più efficiente dell'elettricità, la cui produzione dipende ancora in buona parte da fonti fossili. Alla produzione di elettricità da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. ISPRA, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla generazione di energia elettrica da fonti fossili (carbone, olio combustibile e – in misura minore – gas naturale), utilizzati come input nella produzione di elettricità. Si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014). Da un altro punto di vista, all'interno del settore trasporti, il trasporto su rotaie è di solito associato a minori emissioni di GHG se comparate con il trasporto su strada, sebbene i vantaggi in termini di efficienza di uno <i>switching</i> dal diesel a rotaie elettriche è probabilmente dipendente dal contesto (i.e. Halsnaes et al., 2001). C'è da aggiungere che un eventuale riutilizzo del gettito potrebbe tradursi in trasferimenti diretti alla utility basati sulla quantificazione monetaria del beneficio ambientale rispetto al trasporto privato. Questo non si tradurrebbe, come nel caso odierno, in un sottoprezzamento (<i>underpricing</i>) della risorsa naturale. Ciò detto, la misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto su strada al trasporto ferroviario), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti meno negativi per l'ambiente. Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.			
	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	64,50	64,50	67,50	64,50

3.2.2.32 Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.32]		
Norma di riferimento:	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano		
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Per consumi mensili compresi tra 0,2-1,2 GWh:	0,0075 €/kWh		
Per consumi mensili superiori a 1,2 GWh:			
- per i primi 0,2 GWh:	0,0125 €/kWh	0 €/kWh	
- per consumi mensili sopra 0,2 GWh (art. 3bis, lettera b), Legge n. 447/2012):	4.820 €/mese		
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
I temi e le preoccupazioni ambientali sono le stesse riscontrate per l'esenzione del trasporto ferroviario (art. 52, c. 3, lettera c), TUA). Il sussidio è da intendersi come sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili. Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono, infatti, associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)). D'altro canto, sussidiare il trasporto pubblico potrebbe portare a benefici ambientali, in particolare se adattati su abbonamenti e abitudini dei consumatori. Per esempio, adottando politiche sugli abbonamenti, Fujii e Kitamura (2003) hanno stimato l'effetto di un cambiamento strutturale temporaneo, ossia offrire un biglietto, in una decisa ricaduta positiva sulle abitudini di spostamento dei consumatori. I risultati suggeriscono un atteggiamento positivo verso i bus e un aumento della frequenza del loro utilizzo, con una diminuzione dell'uso dell'automobile rispetto al passato. Il cambio di atteggiamento risulta persistente nel tempo. Di conseguenza, offrire agli automobilisti un biglietto gratuito per i bus, potrebbe essere un importante strumento di gestione della domanda di mobilità per convertire la domanda di trasporto privato in domanda di trasporto pubblico. Un altro studio (Taniguchi e Fujii, 2007) ha confermato che l'aumento nell'utilizzo dei bus persiste anche dopo il periodo di biglietti gratuiti, mettendo in evidenza la potenziale efficacia di politiche che mirino ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici tramite un'azione incentrata sulla domanda. Di conseguenza, le evidenze scientifiche suggeriscono che il recupero delle entrate sul lato energetico e un riutilizzo del gettito sul lato della domanda, potrebbero portare a un effetto positivo sul piano sociale e ambientale: l'incremento dei costi energetici potrebbe indurre le compagnie di trasporto locale a rinnovare la loro flotta per veicoli più efficienti e meno			

inquinanti.

Il decisore politico, d'altro lato, potrebbe agire sugli acquisti di abbonamenti e biglietti per mantenere o aumentare l'utilizzo stabile del trasporto pubblico nel medio-lungo periodo, assorbendo almeno in parte un aumento dei costi del servizio a causa dell'aumento dei costi energetici.

Ciò detto, la misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto privato al trasporto pubblico), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti positivi per l'ambiente. Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	4,80	7,70	7,70	12,80

3.2.2.33 Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico

Settore:	Energia			
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico			
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.33]			
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 15, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2001			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato: a) ... b) dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.			
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Agevolazione	
- GPL per i servizi di trasporto pubblico:		267,77 €/t	10% di quella ordinaria	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	Incerto			
Motivazione:				
Gas di Petrolio Liquefatto nei trasporti pubblici:				
Secondo il Bilancio Energetico Nazionale (MSE, 2017), il GPL copre il 5,4% dei consumi finali di energia del trasporto su strada, mentre, per il 1'88,4% si utilizzano combustibili convenzionali. Per quanto riguarda i carburanti alternativi e a fonte rinnovabili, il 3,5% dei consumi è coperto da biodiesel, il 2,7% dal gas naturale, mentre il biogas e l'elettricità rivestono ancora un ruolo marginale. Secondo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (IRC-Eucar-Concawe, Well-to-Whell report, 2014), il GPL, utilizzato come carburante nei trasporti registra valori emissivi di CO₂, più elevati rispetto ad altri carburanti disponibili come il biogas, il metano e l'elettricità (a patto che sia prodotta con un mix di gas e fonti rinnovabili, come in Italia). La realizzazione di reti di distribuzione di carburanti alternativi nei trasporti, come l'elettricità, il gas naturale (sia in forma compressa che liquefatta) e l'idrogeno è attualmente sostenuta dalla Direttiva 2014/94/UE (o Direttiva DAFI – <i>Directive Alternative Fuel Initiative</i>), recepita con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016. La riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus per il trasporto pubblico ostacola la concorrenza leale con i carburanti alternativi e più puliti utilizzabili per il trasporto pubblico, in particolare con il biogas (utilizzabile sia in forma compressa che liquefatta) e con l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ciò detto, la misura incentiva comunque l'utilizzo di mezzi pubblici a impatto emissivo più basso rispetto alla flotta convenzionale (diesel) e riduce i costi di fornitura del servizio pubblico, favorendo quindi il contenimento dei prezzi del servizio e lo spostamento modale dal trasporto privato a quello pubblico. Il sussidio risulta, pertanto, avere un effetto ambientale incerto.				
	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	0,80	0,80

3.2.2.34 Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata a) dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; b) per autoconsumo.		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.34]		
Norma di riferimento:	a) Art. 1, comma 911 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); b) Art. 52, comma 3, lett. b), TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	a) Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; b) Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo. Si dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, co. 1, n. 8 della Legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL al momento della nazionalizzazione) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	L'agevolazione in esame risponde all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, includendo anche i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno		

generalmente emissioni e impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti alimentati a fonti fossili.

I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli (si veda: ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)), con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas e fotovoltaici (in quest'ultimo caso per i costi esterni della produzione delle celle), che presentano valori di danno intermedi rispetto agli impianti a combustibili fossili (si veda ad es. CASES, 2008a).

L'agevolazione risponde soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti e ai suoli già urbanizzati.

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	49,96	49,15	49,15	45,30

3.2.2.35 Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL

Settore:	Energia				
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL				
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.35]				
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 2, D.L. n. 324/97; art. 1, comma 54, Legge n. 239/04; art. 5-sexies, D.L. n. 203/05; D.P.C.M. 20/02/2014 (cfr. Art. 1, 577 della L n. 147/2013)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1997				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL. Il credito d'imposta è fissato a livelli non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta.				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:					
La Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti riconosce come combustibili alternativi il metano (compresso o liquefatto), il GPL, l'idrogeno e l'elettricità. La direttiva è sostenuta da un'ampia evidenza scientifica sui minori impatti ambientali associati a tali carburanti rispetto ai carburanti petroliferi convenzionali. La valutazione d'impatto della proposta di Direttiva, realizzata dagli uffici della Commissione, comprende le analisi dei benefici ambientali associati ai carburanti alternativi promossi dalla direttiva (cfr. Commissione Europea Staff Working Document, 2013). Il credito d'imposta per l'acquisto dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi favorisce la riduzione degli impatti ambientali dei trasporti rispetto allo scenario alternativo di prosecuzione dell'uso di gasolio e benzina.					
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		7,00	7,00	7,00	7,00

3.2.2.36 Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

Settore:	Energia				
Nome del sussidio:	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica				
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.36]				
Norma di riferimento:	Art. 8, comma 10, lett. f), Legge n. 448/1998				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1999 per reti di teleriscaldamento a biomassa; 2001 per impianti e reti di teleriscaldamento ad energia geotermica				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica Per il teleriscaldamento alimentato con biomassa, i comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per il teleriscaldamento alimentato con energia geotermica, l'intero territorio nazionale				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:					
Le biomasse e la geotermia sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO₂ a bilancio nullo. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente.					
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		24,11	23,66	27,05	23,70

3.2.2.37 Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente

Settore:	Energia				
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.				
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.37]				
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 11, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) punto su oli vegetali non modificati chimicamente				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	1996				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente				
Tipo di sussidio:	Esenzione imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:	oli vegetali non modificati chimicamente		Ordinaria:	Agevolazione:	
				Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:					
Il bilancio netto di CO ₂ associata alla combustione degli oli vegetali non modificati chimicamente, ottenuti da biomasse, è nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio). L'esenzione per gli oli vegetali favorisce il loro utilizzo nella generazione di elettricità, in sostituzione di combustibili fossili con rilevanti emissioni di CO ₂ .					
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.2.3 I sussidi diretti

3.2.3.1 Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito [EN.SD.01]		
Norma di riferimento:	Artt.20-23 del D. Lgs. 13 marzo 2013 n. 30, “Attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, Decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE		
Co-finanziamento dall’UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. L’obiettivo è evitare la rilocalizzazione di settori strategici dell’economia.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
- prezzo medio delle aste nel 2017:		5,8 €/ tCO ₂	0 €/tCO ₂
Livello di riformabilità:	Internazionale /Europeo		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L’assegnazione gratuita delle quote del sistema EU-ETS “<i>Emission Trading System</i>” dalla terza fase in poi si basa su <i>benchmark</i> correlati alle emissioni di gas a effetto serra del prodotto, al livello storico di attività e all’applicazione di fattori di correzione. Mentre le quote di emissione sono state ampiamente assegnate a titolo gratuito nel primo e secondo periodo di scambio, la maggior parte delle assegnazioni gratuite nel periodo corrente (2013-2020) sono e saranno assegnate in base ad un meccanismo di asta. Inoltre, la percentuale di quote assegnate gratuitamente dovrebbe calare dall’80% del 2013 al 30% nel 2020. Tuttavia, gli impianti delle industrie, classificate a rischio rilocalizzazione o “<i>carbon leakage</i>” sono esenti da quest’ultima disposizione. Ciò a garanzia dal rischio che le normative sulle quote a emettere non determinino un trasferimento di alcune produzioni industriali e delle relative emissioni da Paesi dell’UE a Paesi terzi. Di conseguenza, diverse attività economiche, ricevono quote a emettere gratuitamente in differenti settori pur utilizzando combustibili fossili. Queste attività comprendono l’aviazione, la fabbricazione di componenti elettronici e la fornitura di vapore e aria condizionata (elencate nell’ambito del codice sulla combustione dei carburanti), la raffinazione di olio minerale, la produzione di coke, la produzione o la lavorazione di metalli ferrosi e così via. Tutti questi dati sono contenuti nel database dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)*, in cui per alcune categorie di attività esiste ancora un significativo numero di quote assegnate gratuitamente. Per tale ragione si ritiene opportuno considerare l’assegnazione gratuita delle quote, del sistema EU-ETS, un sussidio alle fonti fossili. L’ipotesi di base adottata nel Catalogo è stata di considerare tutte le quote assegnate gratuitamente nel 2015, pari a circa 86 milioni di tonnellate di CO₂, come una forma di SAD. Dato che i proventi delle aste, e i relativi interessi maturati, sono trasferiti su un apposito conto		

della Tesoreria dello Stato, e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa relativi alle misure per la lotta contro i cambiamenti climatici, l'assegnazione gratuita comporta non solo un mancato gettito per lo Stato ma anche difficoltà di copertura dei necessari investimenti di mitigazione e adattamento. Il costo del mancato introito è stato stimato attraverso il prezzo medio dei permessi nello stesso anno, individuato mediante la piattaforma EEX (European Energy Exchange) pari nel 2015 a 7,60 €/tCO₂ (è il prezzo medio di aggiudicazione ponderato sul quantitativo di quote messe all'asta nel periodo di riferimento).

L'importo corrispondente è pari a 654 milioni di €.

La stessa metodologia è stata utilizzata per le stime nel 2016: i mancati ricavi sono diminuiti a causa di un prezzo più basso dell'assegnazione tramite asta (5,25 €/tCO₂) e di un minore numero di quote gratuite destinate agli impianti italiani (-17,9% rispetto al 2015).

Nel 2017, i mancati ricavi sono stati stimati pari a 395 milioni di €, in contrazione rispetto all'anno precedente per effetto di una riduzione del numero di quote gratuite destinate agli impianti (-3,7%) solo parzialmente calmierata dal leggero aumento del prezzo (5,80 €/tCO₂).

Il prezzo adottato peraltro è molto lontano da molte delle stime del valore che assume la tCO₂ equivalente: si pensi ad esempio ai 130€ della *carbon tax* svedese o ai 4-500€ degli studi del FMI.

L'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio a beneficio degli impianti assoggettati all'ETS, che è dannosa per la lotta contro il cambiamento climatico e in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle emissioni su scala globale derivanti dall'Accordo di Parigi. L'art. 10 bis, intitolato "Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote", della direttiva 2003/87/CE, stabilisce che "al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale".

* <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	654,00	370,83	394,63	d.q.

3.2.3.2 Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage

Settore:	Energia				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage [EN.SD.02]				
Norma di riferimento:	Art. 10 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); paragrafo 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2016				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Si prevede che i proventi delle aste (ETS) siano utilizzati anche per compensare i costi per aiuti a imprese così come definiti dal par. 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230 def. (sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012) con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001 (norma relativa a "Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso"). Si segnala che il richiamato paragrafo 26 della Comunicazione della Commissione rientra in un capitolo di disposizioni relative alla misura degli aiuti concedibili ad operatori a rischio di carbon leakage, ossia esposti al rischio delocalizzazione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose.				
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:	In generale, qualsiasi forma di aiuto agli operatori a rischio di delocalizzazione costituisce un sussidio. In questo caso si tratta di aiuti per la prevenzione di delocalizzazioni dovute al prezzo dei permessi di CO₂ dell'ETS, che è uno strumento economico annoverato dall'Istat fra le tasse ambientali (ovvero la cui base imponibile costituisce un effetto ambientale negativo). Il sussidio va a ridurre, per determinati operatori, il segnale di costo ambientale delle emissioni voluto dal legislatore europeo. La delocalizzazione industriale è dovuta a molti altri fattori, come il costo del lavoro, che potrebbe essere ridotto intervenendo sulla fiscalità che grava sul lavoro. Ne consegue che si tratta di un sussidio dannoso per l'ambiente.				
		2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.2.3.3 *Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi (“CIP6”)		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.03]		
Norma di riferimento:	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi (“CIP6”)		
Co-finanziamento dall’UE:	No		
Anno di introduzione:	1992		
Anno di cessazione (ove prevista):	Le convenzioni sono in scadenza. Nel 2017 risulta una sola convenzione attiva per le fonti assimilate.		
Descrizione:	Il meccanismo d’incentivazione dell’energia prodotta da fonti assimilate(*) consiste in una forma di remunerazione amministrata dell’energia attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato. Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo d’incentivazione che continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento. Si tratta di una tipologia di tariffa onnicomprensiva poiché la remunerazione riconosciuta include implicitamente sia una componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete. (*) Sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate, di cui agli articoli 20 e 22 della Legge n. 9/91, quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati. Sono, inoltre, inclusi per gli impianti alimentati da rifiuti gli oneri riferiti all’incentivazione della parte non biodegradabile.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	Questo provvedimento premia il kWh prodotto da terzi e ceduto alla rete elettrica nazionale ottenuto da impianti atti a utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo. In particolare la gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO₂ (cfr. Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a		

togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito. Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda invece la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (incluse le fasi di gassificazione e di combustione) per lo stesso combustibile di partenza sembra essere fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013).

Inoltre alla produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione) da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). La letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l'olio combustibile e – in misura minore – il gas naturale è vasta. Si veda ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014. L'esenzione in esame va nella direzione opposta a quella necessaria per ridurre le emissioni e ottemperare a importanti impegni ambientali internazionali dell'Italia.

L'agevolazione, sotto il profilo ambientale, è dannosa per tutti gli impianti che generano elettricità da rifiuti, dal calore di risulta, dai fumi di scarico e da qualsiasi combustibile fossile. Inoltre, si stima che nel 2017 il mancato introito relativo al "CIP6" per le fonti assimilate, calcolato come il rapporto tra il costo della fornitura di energia e l'onere A3 "oneri generali di sistema" della bolletta elettrica è risultato pari a circa 446 milioni di € (nel 2017 tutti gli incentivi alla produzione di energia elettrica, rinnovabili e assimilate, hanno pesato sulla voce A3 per circa l'88%, la sola parte relativa alle fonti assimilate ha pesato per circa il 3,5%).

	2015	2016	2017	2018
Effetto finanziario (mln €):	662,90	582,50	445,90	d.q.

3.2.3.4 Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>)		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.04]		
Norma di riferimento:	Art. 12 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>): a) nella definizione di “sistema efficiente di utenza” (SEU), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario; b) si è, inoltre, stabilito che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	a) incerto; b) SAF		
Motivazione:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>): a) il regime di esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e delle componenti tariffarie di distribuzione e trasmissione viene ampliato mediante soppressione del tetto di potenza, a prescindere dalla tipologia di fonte, se rinnovabile o meno. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti fossili, esso non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi nazionali di rinnovabili né mediante gli oneri di sistema dedicati all'incentivazione delle rinnovabili, né direttamente mediante la propria produzione. Qualora l'impianto di		